

Il Consiglio,

preso atto della richiesta avanzata dalla Cooperativa edilizia "Volere", con sede in Roma, in merito al pagamento del diritto di commissione derivante dal finanziamento del mutuo di L. 55 milioni di cui al contratto 28 aprile 1953, a rogito Notario Terracina (registrato a Roma il 5 maggio 1953 al n. 14847 - Vol. 81/4), autorizza il Direttore generale e, in sua vece, il Vice Direttore generale;

1) - a rinunciare all'applicazione del diritto di commissione continuativo dovuto dalla Cooperativa "Volere", in base all'art. 33 dell'atto di finanziamento 28 aprile 1953, nella misura dello 0,45% annuo sull'importo del mutuo e per la durata di 14 anni, limitatamente al periodo intercorrente dalla prevista data del 1° settembre 1952 fino all'epoca di definizione dell'operazione, a condizione, peraltro, che essa avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1954;

2) - a procedere, in conseguenza di quanto stabilito al precedente punto 1°, mediante stipulazione di apposito atto pubblico, alle necessarie modifiche da apportarsi al contratto di finanziamento 28/4/1953 in dipendenza della diminuzione del l'ammontare del diritto di commissione che